



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BARELLI, TANCREDI e PICCONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2011**

Norme in materia di servizio di portierato

ONOREVOLI SENATORI. - Il portiere è un dipendente del condominio che ha una serie di compiti e funzioni, tra le quali la preminente è la custodia dello stabile che comporta il controllo dello stesso.

A questa si aggiungono una serie di mansioni che riguardano l'uso delle cose e dei servizi comuni, le pulizie dello stabile, la distribuzione della corrispondenza ai condomini, il controllo e la vigilanza circa il rispetto dei regolamenti interni, delle disposizioni date dall'amministratore e delle deliberazioni dell'assemblea tradotte in disposizioni dell'amministratore di cui, in ultima analisi, il portiere è uno stretto collaboratore con compiti esecutivi.

Deve, inoltre, sorvegliare l'uso dei servizi comuni, in particolare l'ascensore e l'impianto di riscaldamento. Ha, inoltre, tutti gli altri obblighi che discendono dal regolamento di portierato, spesso allegato al contratto di lavoro.

È evidente, perciò, l'importanza che il ruolo del portiere riveste ai fini della sicurezza, della custodia e della cura dell'immobile.

In particolare, per quanto attiene la sicurezza, la presenza del portiere è garanzia non solo di adeguata sorveglianza dell'androne, ma anche della possibilità di tempestiva chiamata, in caso di necessità, delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, di ambulanze ed altri interventi urgenti.

Un'ulteriore ed importante funzione che il portiere può assolvere attiene alla prevenzione degli illeciti e dei reati, in quanto egli può essere un valido supporto e riferimento per le Forze dell'ordine nello svolgimento delle loro attività.

Purtroppo, però, il portiere è una figura di lavoratore dipendente che va scomparendo.

All'origine di questo fenomeno sono, soprattutto, gli alti costi che la tenuta del servizio di portierato comporta. Infatti, oltre allo stipendio, il condominio deve sostenere gli oneri contributivi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gli oneri contributivi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un accantonamento annuale per l'indennità di licenziamento, i costi di luce ed acqua, nonché quelli di manutenzione della guardiola, i costi per luce, acqua e riscaldamento centrale se vi è l'alloggio, il costo dell'alloggio stesso, se in affitto. A ciò devono aggiungersi tutti quegli emolumenti a fronte di prestazioni particolari.

Il presente disegno di legge contiene misure volte a favorire ed incentivare l'assunzione del portiere, attraverso la previsione di uno sgravio fiscale, nella misura del 26 per cento, riconosciuto a favore di chi assuma un portiere al fine di incentivare sia il controllo e la sicurezza dello stabile, sia l'occupazione.

Inoltre, al fine di favorire l'immissione nel circuito del mercato del lavoro dei lavoratori con un'età superiore o uguale a quarantacinque anni, è previsto un ulteriore sgravio, cumulabile con il primo, nella misura del 10 per cento.

Tale categoria di lavoratori si trova, infatti, fortemente penalizzata a causa dell'attuale organizzazione del mercato del lavoro italiano, che non consente loro un rapido reinserimento nel mondo lavorativo.

Il problema è soprattutto di natura generazionale, in quanto per i lavoratori ultraquarantacinquenni le prospettive di occupazione sono ridotte a causa anche degli scarsi incentivi e delle attuali tipologie contrattuali che minano continuamente la loro quota di mer-

cato, continuando a farli soffrire di una difficile condizione di accesso e di permanenza sul mercato del lavoro.

Circa la natura del rapporto di lavoro del portiere e per la sua disciplina si rinvia al contratto collettivo di lavoro di categoria e

alle norme fissate in materia (compreso il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Ai condomini dotati di servizio di portierato nonché a quelli che lo istituiscano, si attribuiscono le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 2, al fine di incentivare l'occupazione, il controllo e la sicurezza negli edifici, nonché la sicurezza pubblica.

## Art. 2.

*(Detrazioni fiscali)*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il condominio che assume o che mantiene un portiere può detrarre dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese pari al 26 per cento ed effettivamente sostenute dal condominio durante l'anno fiscale per l'istituzione e il mantenimento del servizio di portierato.

2. Il condominio che assume un lavoratore in qualità di portiere di età uguale o superiore ai quarantacinque anni beneficia di un'ulteriore agevolazione fiscale, cumulabile con quella prevista al comma 1, per cui, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è detraibile dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese pari al 10 per cento.

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 competono ai singoli condomini, per la spesa sostenuta *pro* quota nel periodo d'imposta corrispondente alla vigenza del rapporto di lavoro subordinato del portiere.

## Art. 3.

*(Disposizioni finali)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede:

*a)* quanto ad euro 50 milioni per il 2011 e il 2012 e a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto ad euro 50 milioni per il 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.





